DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Art. 8

Procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato

L'Agenzia delle entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l'utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l'acquisizione dei dati necessari per l'elaborazione della proposta di cui all'articolo 9. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati le modalita' e i dati da comunicare telematicamente all'Amministrazione finanziaria. Con il decreto di cui all'articolo 9, sono individuati i periodi d'imposta per i quali la metodologia approvata consente di definire la proposta di concordato preventivo biennale. Per il 2024 e il 2025, i programmi informatici di cui al comma 1 sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno ed entro il 15 aprile.

Versione in vigore dal 22 febbraio 2024, non più in vigore dal 6 agosto 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale
Estremi	Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13
Titolo	II — Disciplina del concordato preventivo biennale
Capo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2024

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-13-2024/art-8-procedure-informatiche-di-ausilio-all-attuazione-del-concordato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it